

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 2020, prot. n. 115 (non pubblicato sulla G.U.)

#### **Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2020.**

#### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

VISTO l'articolo 6 [\(1\)](#), comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 [\(2\)](#) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

VISTO il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578 [\(3\)](#), che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 [\(4\)](#), recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 [\(5\)](#), recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 [\(4\)](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 [\(6\)](#), recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 [\(4\)](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 [\(7\)](#), recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 [\(4\)](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 [\(8\)](#), recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 [\(9\)](#), recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 [\(4\)](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 [\(10\)](#), recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 [\(4\)](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 [\(11\)](#), recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 [\(4\)](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 [\(12\)](#), recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 [\(4\)](#), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATA la grave situazione di crisi venutasi a creare nel Paese, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che sta interessando anche l'autotrasporto delle merci, con gravi ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, sia per il settore stesso dei trasporti;

CONSIDERATO che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 indicati nel calendario di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578 [\(3\)](#), costituiscono un ulteriore elemento di criticità nell'attuale situazione del sistema dei trasporti, non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all'emergenza nazionale;

CONSIDERATA l'esigenza di sospendere temporaneamente il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578 [\(3\)](#), per i giorni 15 marzo e 22 marzo e limitatamente ai trasporti internazionali di merci, in relazione alle gravi criticità che si stanno verificando alle frontiere, sino all'adozione di successivo provvedimento;

SENTITO il Ministero dell'interno che ha espresso parere favorevole alla sospensione temporanea dell'applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578 (3);

VISTA la nota del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del 13 marzo 2020;

## DECRETA

### Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578 (3), è sospeso per i giorni 15 marzo e 22 marzo e limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto merci internazionale sino a successivo provvedimento .

2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'articolo 6 (1), comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a dare immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

*Il Ministro:* DE MICHELI